

Repertorio n. 5.146

Raccolta n. 3.835

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a

Avezzano

il 30/04/2021

N. 1614

Serie 1T

L'anno duemilaventuno, il giorno venti
del mese di aprile

alle ore diciotto e zero minuti

In Balsorano, Piazza Torquato Baldassarre n. 1,
A richiesta di "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E
SAN VINCENZO VALLE ROVETO" io sottoscritta Dottoressa Simona
Iorio fu Roberto, Notaio residente in Avezzano con studio in
Via **Corradini** n. 195, iscritta nel Ruolo dei Distretti Nota-
rili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano,
ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea straordinaria
dei soci della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E
SAN VINCENZO VALLE ROVETO" con sede in Balsorano, Piazza Tor-
quato Baldassarre n. 1, codice fiscale 90018380668 per discu-
tere e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno

- 1 approvazione nuovo statuto della Confraternita di Miseri-
cordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto;
- 2 varie ed eventuali.

E' presente il signor:

- LANCIA MAURO ROCCO nato a San Vincenzo Valle Roveto il 26
giugno 1960, nella sua qualità di legale rappresentante.
Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparen-
te.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
24 dello statuto dell'Associazione, il signor LANCIA MAURO
ROCCO

constatato:

- che sono presenti un numero di confratelli effettivi alme-
no pari al doppio dei componenti il Magistrato, presenze ri-
sultanti dal foglio presenze che, firmato dalla comparente e
da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera
"A";

- che del Consiglio Direttivo è presente esso Presidente e
il Consigliere DOMENICHINI ELISEO,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, idonea a discu-
tere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita
me Notaio a redigerne il verbale.

Sull'unico punto all'ordine giorno il Presidente illustra al-
l'assemblea le ragioni che rendono necessario procedere a un
adeguamento dello statuto alle nuove norme inderogabili del
decreto legislativo n. 112/2017, volto a rendere conformi le

parti essenziali dello Statuto alla legge sopravvenuta.

Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ha già rilasciato parere e assenso al presente atto, così come risulta dal documento che si allega sotto la lettera **"C"**.

Il Presidente procede dunque alla illustrazione del nuovo testo di statuto soffermandosi sulle modifiche imposte da norme inderogabili della nuova disciplina nonché sulle opportunità che la stessa offre e che lo statuto potrebbe recepire.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto che sottopone all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci espresso per alzata di mano,

DELIBERA:

- di adottare il nuovo testo dello statuto illustrato dal Presidente e conforme alle previsioni della nuova normativa dettata in materia di impresa sociale, che composto di numero 50 (cinquanta) articoli, firmato dal comparente e da me Notaio al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**, omesane la lettura con il consenso del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo delle votazioni, dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore diciotto e trenta minuti.

Si invocano tutte le agevolazioni fiscali in materia di volontariato ed in ispecie le agevolazioni di cui all'art. 8 della L. 11 agosto 1991 n. 266 (esenzione imposte di bollo e di registro).

Il comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati. Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine quattro e fin qui della quinta a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to LANCIA MAURO ROCCO

SIMONA IORIO NOTAIO

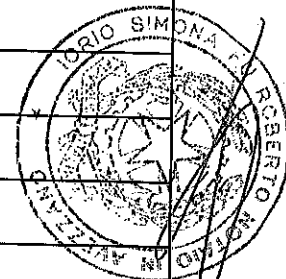
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO DI PARTE.

Avezzano, 30 aprile 2021

MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN VINCENZO VALLE ROVETO

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021 ORE 18,00

N.	NOMINATIVO	FIRMA
1	ALFONSI MARIA ROSARIA	Maria Rosa Alf.
2	BUFFONE MARIA LINA	Maria Lina Buff.
3	CARNEVALE ENRICO	Enrico Carnevale
4	CIANFARANI GIOVANNI	
5	COLONE TULLIO	Colone Tullio
6	DI CICCO LIDIA	
7	DI VITO VALERIO	
8	DOMENICHINI ELISEO	Domenichini Eliseo
9	FANTAUZZI COLOMBA	Fantauzzi Colomba
10	FANTAUZZI ELISA	Elisa Fantauzzi
11	FANTAUZZI SABATINO	Fantauzzi Sabatino
12	GISMONDI GIADA	Giada Gismondi
13	LANCIA MARIA	Maria Lancia
14	LANCIA MAURO ROCCO	Mauro Rocco Lancia
15	MARGANI VERONICA	Margani Veronica
16	PEA LUIGI	Pea Luigi
17	PETRICCA DOMENICO	Petricca Domenico
18	PICCOLI RINA	Rina Piccoli
19	PIPITONE MARTINO	
20	SCACCHI ROBERTA	Roberta Scacchi
21	VENDITTI ANTONIO	Venditti Antonio
22	VILLA ANTONIO	Villa Antonio
23	VILLA MARCO	Villa Marco
24	ROMANELLI DOMENICO	Romanelli Domenico
25	MASTROPIETRO ANTONELLO	Mastropietro Antonello
26	FANTAUZZI ALESSANDRA	Fantauzzi Alessandra
27	CIANFARANI VALENTINO	Cianfarani Valentino
28		
29		
30		

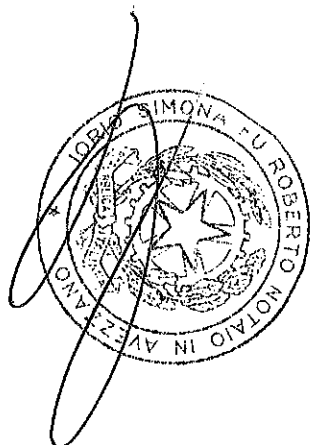


Mauro Rocco Lancia



CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE D'ITALIA

AUGARO "C" REP 5.146/3.835



A Tutte le Misericordie

A Tutti gli Organi Confederali

Alle Articolazioni Territoriali

Alle Federazioni regionali costituite

Firenze, 24 marzo 2021

Oggetto: Proroga del termine per l'adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore.

Cari Confratelli e Consorelle,

vi informo che con l'articolo 14, comma 2 del decreto "Sostegni", approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 19 marzo, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, è stata disposta la **proroga al 31 maggio 2021** del **termine** per gli **adeguamenti statutari** al Codice del Terzo settore. Si tratta della possibilità di poter effettuare le assemblee di adeguamento dello statuto beneficiando delle **maggioranze semplificate** dell'assemblea ordinaria nel caso in cui la modifica si limiti agli adeguamenti al Codice e non introduca altre variazioni. Pur consigliando di adeguare gli statuti al più presto si evidenzia che gli enti potranno modificare i propri Statuti anche dopo la decorrenza della scadenza del 31 maggio ma, in questo caso, potranno approvare le modifiche con le maggioranze "rafforzate" dell'assemblea in via straordinaria. Il consiglio deriva dalla prossima operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la conseguente trasmigrazione degli atti ed informazioni presenti negli attuali Registri del volontariato e la successiva **attività di controllo** degli stessi dall'Ufficio del Runts.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali richieste di chiarimento alla mail: consulenze@misericordie.org – telefono 0553262361.

Per la **procedura di adeguamento** degli **statuti** potete avvalervi della consulenza specifica attivata da Confederazione alla mail statuti@misericordie.org – telefono 0553261200.

Fraterni saluti.

Il Direttore
(Gianluca Staderini)

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

STATUTO

DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN

VINCENZO VALLE ROVETO ODV "

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che ebbe inizio per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986, che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità.

L'associazione di Volontariato "Confraternita di Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto" è stata costituita il 21 maggio 1997 con atto del Notaio dr. Michele Verde di Sora, Repertorio n. 20775 - Raccolta n. 3.408, registrato in Sora il 03.06.1997 al n. 213, Serie 1/esente.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita nei Comuni di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto l'associazione ente del Terzo settore, Organizzazione di Volontariato, denominata

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BALSORANO E SAN

VINCENZO VALLE ROVETO ODV ", con sede attuale in BALSORANO - AQ

- PIAZZA T. BALDASSARRE N° 1, Diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo (di seguito Associazione, Confraternita o Misericordia).

Articolo 2- Principi Ispiratori

Art 34 C 3

	La Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto è una Associazione di
	Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità
	cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali,
	in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle
	coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana,
	nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.
	L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed
	organizzazione democratiche.
	Articolo 3 – Elementi giuridici
	La Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto è costituita agli effetti
	giuridici come un ente del Terzo settore, iscritta nel Registro unico nazionale del
	Terzo settore nella sezione: a) Organizzazioni di Volontariato.
	La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici
	della Chiesa, ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326
	"Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.
	Articolo 4 – Finalità
	Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere
	di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle
	pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in
	collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla
	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
	La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e
	cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così
	a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione
	e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di
	2

promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

art 5

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto, affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

b)

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) incompleto, e y)

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

d)

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) i) l)

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso

i)

	elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività	
	di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;	
	i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	k)
	j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;	t)
	k) la protezione dell'infanzia abbandonata;	
	l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	q)
	m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	r)
	n) iniziative di agricoltura sociale;	s)
	o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza	
	ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino	
	l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od	
	il sostegno a distanza;	
	p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del	
	paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di	
	filiere del commercio equo e solidale;	
	r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	v)
	nonviolenza e della difesa non armata, nonché la promozione e tutela dei diritti	
	umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
	reciproco.	
	La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse	
	generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività	
	4	

di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, e che siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare, con delibera dell'assemblea dei soci, in conformità all'art.6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

art 6

L'individuazione delle suddette attività diverse è di competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento, all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le

	Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato	
	dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere	
	aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre	
	modifiche.	
	Articolo 9 – Veste	
	La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con	
	buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia	
	col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per	
	i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa, secondo il	
	modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.	
	Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale	
	La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la	
	rappresentanza locale.	
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la	
	partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla	
	grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla	
	Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di	
	necessità.	
	Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni	
	Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie	
	d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di	
	associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa	
	autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non	
	6	

potranno sorgere altre associazioni, se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza di scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento

art 8

degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati, sia persone fisiche che giuridiche;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale, localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

	i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge.	
	La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.	art 8 c 1 - 2
	Le opere di Misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.	
	Articolo 13 – Il volontario	
	Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.	
	È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.	
	Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie: "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di	
art 17	promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.	
art 32 c 1	La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.	
	La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita, di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	8	

art 8 c 2

propria attività volontaria. La Confraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto, se invitato.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando, quale responsabile, un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Gli associati alla Confraternita sono iscritti al Sodalizio, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

Digita qui il testo

[illegible]

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o sostenitori. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli sostenitori. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano al obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. I sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni ed alle attività di rappresentanza, che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 –Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra, anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera,

art 34 c1

Sancti

Pro cu

Stano

i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita, di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata o mediante e-mail, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea

potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e sostenitori ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

art 13 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal

Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
 - b) quando il Collegio dei Proviviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
 - c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
 - d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese, con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione

art 24 c 3

è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio, non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme, di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità alle norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale

delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal
Magistrato, di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale
e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;

j) stabilire le attività diverse, in aggiunta a quelle previste dall'art. 4.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie
non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In
particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita, ivi compreso l'acquisto e la
vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di
passività ipotecarie;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e
le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque
genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del
Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse
necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli
eletti, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni e qualsiasi

	regolamento organizzativo, necessario al buon funzionamento del Sodalizio;	
e)	delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;	
f)	provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	
g)	predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
h)	delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati, richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;	
i)	prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;	
j)	conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime, entro un anno, motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;	
k)	assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;	
l)	cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;	
m)	propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;	
	18	

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti

alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di

consulenza per i vari settori di attività, nominando un coordinatore fra i

componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali

ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie

di interesse della Confraternita;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare

annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di

appartenenza;

q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia,

congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di

distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto, secondo le disponibilità

e possibilità della Confraternita;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il

libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente

statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

art 26 c 7

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da 7 (sette) a 11 (undici) Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le

elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere

a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della

	Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli	
	con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo	
	grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o	
	nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti.	
	Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della	
	Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque	
	livello.	
	Articolo 30 –Adunanze	
	Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni volta il	
	Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore	
	da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere	
	convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dal	
	Presidente del Collegio dei Probiviri, con richieste scritte e motivate. L'invito	
	all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno,	
	l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata. Dovrà	
	comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il	
	suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato, anche	
	telefonicamente, in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente	
	in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in	
	seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la	
	presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le	
	deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.	
	Articolo 31 – Il Governatore	
	20	

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea, assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 – Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvava, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno

affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente, da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e

art 34 c 2

quindi sostituiti.

Articolo 36 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni

Organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito

il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari

irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il

Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia

impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere

promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata

impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui

all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e

	delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e	
	garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via	
	equitativa.	
	Esso tiene il libro delle proprie adunanze.	
art 30	Articolo 37 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo	
	La Confraternita elegge, al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei	
	tre parametri previsti dall'art.30 del D. lgs 117 del 3 agosto 2017, un Collegio dei	
	Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per	
	l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente	
	art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per	
	nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora	
	ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura	
	professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti o nell'albo dei dottori	
	commercialisti ed esperti contabili, nominata dall'Assemblea stessa. I membri del	
	Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel	
	Magistrato né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno	
	trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i	
	presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il	
	Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il	
	Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori, nelle delibere concernenti	
	rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno diritto di voto.	
	Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal	
	sopra citato art. 30 del D.lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di	
	delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono	
art 30 c 6	attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs 117 del 3	
	24	

agosto 2017. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

art 31

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117 del 3 agosto 2017. L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 – Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio, su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli, anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti

		fra i confratelli ed ha il compito di:
	a)	nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
	b)	redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo di 11 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili, di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli sostenitori.
	c)	redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
	d)	redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
	Le liste devono riportare il nome del Confratello. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore, il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata.	
	e)	accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
	f)	accertare la regolarità delle deleghe;
	g)	curare le operazioni di voto e redigere verbale delle operazioni stesse.
	Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi	
	Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua	
	26	

preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai 3/4 degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni, di cui al precedente comma, saranno annullate.

Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite, perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato, che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e,

art 34 c 2

nello stesso tempo, dovranno tenere, nei confronti degli altri Confratelli, un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria, con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma, nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno dei due terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza di almeno dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale", riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari, anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 – Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare, se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi, tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (3/4 degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato, per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

art 9

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis c.c.

Articolo 49 – Riconoscimento della personalità giuridica –

Iscrizione pubblici registri

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

